



COMUNE DI CASORATE PRIMO
PROVINCIA DI PAVIA – Via Dall’Orto 15 – 27022 PV
TEL. 02/90519511 - 02/905195219 C.F. 00468580188
e-mail tributi@comune.casorateprimo.pv.it

Regolamento comunale per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni

Approvato con deliberazione del C.C. n° 31 del 13.03.1995

Modificato con deliberazione C.C. n° 17 del 22.03.05

Modificato con deliberazione C.C. n° 15 del 24.4.2007

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1 – Istituzione del servizio

E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, il servizio "Pubbliche Affissioni".

ART. 2 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio Pubbliche Affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 507/93, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs.
2. La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sarà oggetto di apposito regolamento separato.

ART. 3 – Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 507/93:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 507/93.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione determina la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. Nel caso di gestione diretta trovano applicazione le norme degli articoli successivi.

ART. 4 – Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta sarà designato un Funzionario Responsabile del tributo cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Il Comune comunica alla direzione per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario.

ART. 5 – Soggetto Passivo

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio è richiesto.

ART. 6 – Definizione e finalità del servizio

1. Il servizio pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura di cui all'art. 8, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

CAPO II – SPAZI PER LE AFFISSIONI

ART. 7 – Superficie degli impianti

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq venti per ogni mille abitanti.
2. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART. 8 – Ripartizione della superficie degli impianti

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente art. 7, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
 - a) affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica: 20%;
 - b) affissioni di natura commerciale: 70%;
 - c) affissioni dirette: 10%;
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicitario.

ART. 9 – Spazi riservati alle affissioni dirette

1. Le affissioni dirette possono essere effettuate esclusivamente su strutture appositamente adibitevi.
2. Gli impianti da adibire alle affissioni dirette possono essere realizzati, previa autorizzazione di cui all'art. 10 del presente regolamento, da privati entro i limiti percentuali di cui all'art. 8.

3. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di locazione o concessione.

ART. 10 – Autorizzazione per la realizzazione di impianti da destinarsi alle affissioni dirette

1. L'autorizzazione alla realizzazione di impianti da destinarsi alle affissioni dirette sarà rilasciata dal Comune tenuto conto della superficie complessivamente destinata a questo scopo.
2. L'autorizzazione deve essere richiesta dagli interessati con allegate n. 1 copia di:
 - a) dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
 - b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
 - c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
 - d) disegno dell'impianto.
3. L'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Sindaco.
4. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 7/8/90 n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma, è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di due mesi.

CAPO III – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 11 – Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili per le affissioni deve essere comunicata per iscritto al committente entro dieci giorni dalla richiesta dell'affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
6. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può aver luogo prima dei pagamenti dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta a favore della quale è stata eseguita.

ART. 12 – Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca di richiesta di affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale viene richiesta l'affissione restano solidalmente e direttamente responsabili delle eventuali infrazioni alla legge vigente in materia.

ART. 13 – Annullamento della commissione

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 11, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al Concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso art. 11.
3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 dell'art. 11 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.
6. Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà cestinato.

CAPO IV – TARIFFE

ART. 14 – Tariffe

1. Ai fini della determinazione delle tariffe applicabili il Comune di Casorate Primo si classifica nei Comuni di classe V.
2. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dall'applicazione delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 507/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli art. 19, 20 e 21 del citato Decreto.
3. Una tabella indicante le tariffe deliberate deve essere esposta nell'ufficio a cui è affidato il servizio in modo che sia facilmente consultabile da chi vi abbia interesse.

ART. 15 – Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 16;
 - b) per i manifesti dei comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

ART. 16 – Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto delle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Commisurazione del canone per situazioni particolari: tenuto conto della natura contrattuale del canone il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale:

a) stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità;

b) per eventi eccezionali e per manifestazioni di rilevante interesse per la comunità locale, determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia della pubblicità.

CAPO V – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

ART. 17 – Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Il pagamento del diritto deve essere effettuato a mezzo versamento tramite conto corrente postale nr. 12180279 intestato al Comune di Casorate Primo – Servizio di Tesoreria – Pubbliche Affissioni - utilizzando gli appositi bollettini.
3. Non sono ammessi pagamenti diretti.

ART. 18 – Rimborsi

1. Entro il termine di **cinque** anni da quello in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato effettivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute con apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere entro **centoventi** giorni.

ART. 19 – Gestione contabile delle somme riscosse

1. Per la gestione contabile del diritto sulle pubbliche affissioni il Comune deve istituire i seguenti documenti:
 - a) un registro cronologico in cui vengono annotate le richieste di affissione con i dati identificativi del richiedente, la durata dell'affissione, il numero e la superficie dei manifesti, la tipologia dell'affissione, nonché gli estremi del bollettino di pagamento del diritto;
 - b) un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi;

CAPO VI – ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, SANZIONI

ART. 20 – Accertamento d'ufficio

1. Il Comune, entro **cinque** anni dalla data in cui è stato corrisposto il diritto, può procedere a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.
3. Gli oneri per la rimozione dei manifesti abusivi saranno a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

ART. 21 – Contenzioso

1. Avverso agli atti di accertamento è ammesso ricorso, entro **60** giorni dalla data di ricevimento, presso la Commissione Tributaria Provinciale.

ART. 22 – Sanzioni

Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio pubbliche affissioni si applicano le disposizioni di cui agli art. 23 e 24 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

CAPO VII – NORME FINALI

ART. 23 – Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

ART. 24 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.